

NOTE INFORMATIVE PER L'ISCRITTO

Domanda di riduzione del contributo previdenziale ENPAF

CHI NON HA DIRITTO alla riduzione

Non si ha diritto alla riduzione contributiva se l'attività professionale di farmacista viene svolta:

- in qualità di titolare, socio, collaboratore in impresa familiare, associato agli utili di farmacia o di parafarmacia
- in regime di lavoro autonomo, con o senza partita IVA;
- con contratto a progetto o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- con borsa di studio senza ulteriore copertura previdenziale, oltre a quella dell'ENPAF;
- a titolo gratuito

CHI HA DIRITTO alla riduzione

- Tutti gli iscritti che non rientrano nelle categorie su indicate e che, nell'anno solare, hanno svolto attività lavorativa per un periodo (anche non continuativo) di almeno sei mesi ed un giorno. In caso di contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi ed un giorno, l'Enpaf riconosce la riduzione contributiva in via provvisoria, fermo restando l'obbligo dell'iscritto di documentare entro l'anno solare la propria attività lavorativa al fine di consolidare il diritto alla riduzione contributiva. In mancanza, l'iscritto sarà reintegrato a quota intera e il maggior importo dovuto verrà riscosso l'anno successivo.

- Gli iscritti che si trovano nella condizione di disoccupazione involontaria, documentata con l'iscrizione al Centro per l'Impiego. Tali iscritti possono ottenere la massima riduzione contributiva per un periodo (anche non continuativo) di cinque anni. Dal sesto anno in poi, in caso di disoccupazione involontaria, sarà applicata d'Ufficio la riduzione del 50% del contributo previdenziale.

- Gli iscritti che non esercitano l'attività professionale di farmacista, inclusi i pensionati di altri enti. L'aliquota di riduzione massima ad essi consentita e' pari al 50% del contributo in misura intera.

- Gli iscritti pensionati Enpaf che non esercitano l'attività professionale di farmacista. A questi e' consentita la riduzione massima dell'85% del contributo in misura intera.

Per ottenere la riduzione contributiva, gli iscritti ex titolari o soci di farmacia devono inviare copia dell'atto di cessione della farmacia o della quota, ovvero copia del relativo provvedimento amministrativo. Se ex titolari di parafarmacia, devono produrre copia della comunicazione di cessazione dell'attività di vendita di farmaci oppure copia dell'atto di cessione dell'esercizio. Per gli ex soci di società che gestisce una parafarmacia, e' necessaria la trasmissione di copia dell'atto di cessione delle quote societarie.

SI RICORDA CHE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DÌ SOLIDARIETA' PUO' ESSERE RICHIESTO ESCLUSIVAMENTE DA COLORO CHE SI SONO ISCRITTI DALL'ANNO 2004 IN POI.

COME compilare la domanda di riduzione

Al fine di facilitare i relativi adempimenti, l'Enpaf ha predisposto idonea modulistica che comprende le diverse condizioni lavorative degli iscritti che hanno diritto alla riduzione contributiva. I modelli sono disponibili sul sito internet dell'Ente all'indirizzo www.enpaf.it (sezione documenti/modulistica/contributi). Per il buon esito della domanda di riduzione, si invita a compilare integralmente i modelli e ad allegare la documentazione in essi richiesta ricordando che NON SONO AMMESSE AUTOCERTIFICAZIONI INERENTI ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA O ALLO STATO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA.

Il codice individuale viene indicato all'iscritto in tutte le comunicazioni inviategli dall'Enpaf ed identifica in maniera univoca la sua posizione negli archivi informatici dell'Ente. L'indicazione del codice individuale, benché richiesta, non è indispensabile per il buon esito della domanda di riduzione contributiva.

COME inviare la domanda di riduzione

A garanzia del rispetto dei termini regolamentari, la domanda di riduzione del contributo previdenziale ENPAF DEVE ESSERE INVIATA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE RACCOMANDATA A.R. In caso di controversia per disguidi di qualsiasi natura, l'unica prova documentale ammissibile è costituita dalla ricevuta dell'avvenuta spedizione, che l'iscritto dovrà produrre in copia.

L'unica alternativa ammessa, è l'invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo posta@pec.enpaf.com

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DOMANDE DI RIDUZIONE CONTRIBUTIVA INViate CON DIVERSO MEZZO DI SPEDIZIONE. SI INVITA QUINDI A NON EFFETTUARE SPEDIZIONI TRAMITE FAX: L'INVIO CON TALE MEZZO NON SARÀ UTILE PER BLOCCARE I TERMINI DI DECADENZA SOTTO INDICATI.

QUANDO inviare la domanda di riduzione

- **NUOVO ISCRITTO:** se nel diritto, la domanda di riduzione deve essere inviata entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di prima iscrizione. Ad esempio, se l'iscrizione all'Ordine è avvenuta nell'anno 2012, la domanda di riduzione deve essere inviata per entrambi gli anni (2012 e 2013) entro il 30 settembre 2013.

Il termine su indicato è perentorio ed il mancato rispetto comporta l'attribuzione del contributo previdenziale a quota intera per un triennio (anno di prima iscrizione ed i due successivi).

In ogni caso, il nuovo iscritto riceve i bollettini bancari per la riscossione del contributo l'anno successivo a quello della prima iscrizione; pertanto dovrà versare il contributo di due anni. Poiché i bollettini di pagamento vengono inviati entro il primo trimestre dell'anno, può accadere che il nuovo iscritto li riceva prima che sia scaduto il termine per richiedere la riduzione contributiva: in questo caso, la richiesta di pagamento può essere ignorata perché ancora in essere il diritto alla richiesta di riduzione contributiva che per il nuovo iscritto, si ricorda, cessa il 30 settembre.

ANALOGHE INDICAZIONI SONO VALIDE PER IL FARMACISTA REISCRITTO, cioè per chi si iscrive nuovamente all'Ordine dopo un periodo di cancellazione.

- **GIA' ISCRITTI:** Dall'anno 2014 sono mutati i termini di decadenza per richiedere il beneficio della riduzione ovvero per usufruire del contributo di solidarietà.

È possibile richiedere i benefici suddetti entro e non oltre il 30 settembre dell'anno in cui si vuole usufruire degli stessi, mentre fino al 2013 i benefici dovevano essere richiesti entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello a cui la riduzione si riferiva.

L'art. 21 del Regolamento stabilisce inoltre che al termine di decadenza del 30 settembre e' prorogato al 31 dicembre nel caso in cui il periodo utile ai fini della riduzione contributiva o del contributo di solidarietà si raggiunga dopo il 30 settembre

Tale termine riguarda unicamente gli iscritti che alla data del 30 settembre non abbiano al loro attivo una posizione che consenta di usufruire della riduzione della durata di 6 mesi ed un giorno, all'interno dello stesso anno solare, almeno in via previsionale.

Con ciò si vuole dire che colui che, iscritto all'inizio dell'anno, venga assunto in farmacia il 30 giugno, con contratto di lavoro con scadenza il 31 dicembre, e' tenuto, a pena di decadenza, a presentare la richiesta di riduzione contributiva ovvero del contributo di solidarietà entro e non oltre il 30 settembre, atteso che, a tale data, ha un rapporto di lavoro con una durata tale da consentire l'attribuzione del beneficio richiesto, anche se al 30 settembre ancora non sono trascorsi i 6 mesi e ed un giorno necessari per usufruire del beneficio della riduzione.

Colui che, invece, sempre iscritto dall'inizio dell'anno, sia stato, al momento della presentazione della domanda, disoccupato con iscrizione al Centro per l'impiego, dal 30 aprile al 29 giugno e al 30 giugno abbia stipulato un contratto di lavoro che scada il 31 agosto, senza alcuna proroga, entro il 30 settembre non e' nelle condizioni di richiedere alcun beneficio contributivo; qualora a ottobre firmi un contratto con durata fino a dicembre il caso rientra nella proroga al 31 dicembre per richiedere la riduzione contributiva, atteso che l'iscritto si trova nelle condizioni di poter richiedere il beneficio in parola solo dopo il termine del 30 settembre.

I TERMINI SONO PERENTORI: IL MANCATO RISPETTO COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DELLA QUOTA INTERA PER L'ANNO SUCCESSIVO.

SE LA CONDIZIONE CHE HA CONSENTITO DÌ OTTENERE LA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA O IL VERSAMENTO DEL

CONTRIBUTO DÌ SOLIDARITÀ NON E' CAMBIATA,

NON OCCORRE RINNOVARE OGNI ANNO LA DOMANDA DÌ RIDUZIONE

ATTIVITA' DÌ LAVORO DIPENDENTE QUALIFICABILE COME ATTIVITA' PROFESSIONALE DEL FARMACISTA.

- addetto alla tariffazione e controllo delle ricette;
- attività brevettuale;
- attività di farmacovigilanza presso Regioni, ASL, Aziende Ospedaliere, I.R.C.C.S., e industrie farmaceutiche;
- attività regolatoria, la quale si sostanzia nello svolgimento di tutti gli incarichi tecnoscintifici attinenti alla registrazione di farmaci e medicinali omeopatici, nell'ambito di aziende produttrici di farmaci;
- borsista ovvero assegnista di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco presso la facoltà di Farmacia o CTF;
- borsista ovvero assegnista di ricerca presso facoltà diversa da quella di farmacia o

CTF ma con le stesse mansioni di chi operi nelle facoltà suddette;

- borsista presso Aziende USL e istituti di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco con altra copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella Enpaf;
- clinical monitor;
- collaboratore di erboristeria per la vendita al pubblico di piante officinali;
- collaboratore di farmacia comunale;
- collaboratore di industria farmaceutica con mansioni attinente al settore del farmaco;
- collaboratore dipendente di farmacia privata;
- dipendente di azienda che produce additivi o premiscele nel settore dell'alimentazione animale (decreto legislativo n. 23/1999);
- dipendente di esercizio commerciale con vendita di farmaci al pubblico (art 5 DL 223/2006 conv. L. 248/2006);
- direttore del servizio farmaceutico nelle imprese autorizzate all'immissione in commercio di medicinali;
- direttore di deposito o di magazzino all'ingrosso di medicinali per uso umano;
- direttore di farmacia comunale;
- direttore di officina di produzione e confezionamento di cosmetici;
- direttore di officina o stabilimento di produzione di specialità medicinali o di materie prime farmacologicamente attive;
- direttore di stabilimento di produzione di gas tossici;
- direttore di stabilimento di produzione di premiscele e mangimi medicati;
- direttore responsabile di farmacia privata;
- direttore tecnico di azienda di produzione e confezionamento di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- dirigente di I o II livello nel ruolo farmacisti presso uno dei dipartimento o servizi del Ministero della Salute;
- dottorando di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco presso la facoltà di Farmacia o CTF;

- dottorando di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco presso facoltà diversa da quella di farmacia o CTF ma con le stesse mansioni di chi operi nelle facoltà suddette;
 - esperto farmaceutico nel settore della produzione e commercio di medicinali per uso veterinario;
 - farmacista con qualifica di product-manager nelle aziende di produzione di medicinali;
 - farmacista dirigente negli uffici e servizi farmaceutici delle Asl;
 - farmacista dirigente nelle farmacie ospedaliere;
 - farmacista negli Istituti di pena;
 - farmacista negli istituti di ricerca (con mansioni attinenti al settore del farmaco);
 - farmacista nella Croce Rossa;
 - farmacista nelle amministrazioni statali qualora per l'assunzione sia necessaria l'iscrizione all'Albo;
 - farmacista nelle case di cura;
 - informatore scientifico (potranno essere oggetto di valutazione anche ulteriori attività relative alla diffusioni di informazioni e consigli nel settore dei medicinali);
 - persona qualificata nelle officine di produzione di medicinali veterinari;
 - professore o ricercatore universitario (corso di laurea in Farmacia o in CTF);
 - professore o ricercatore universitario presso facoltà diversa da quella di farmacia o CTF ma con mansioni attinenti al settore del farmaco;
 - responsabile della vendita diretta al pubblico di medicinali veterinari presso grossisti e produttori;
 - responsabile di magazzino all'ingrosso di medicinali veterinari;
 - responsabile di sperimentazione scientifica sugli animali ai sensi del D.M. 29 settembre 1995;
 - responsabile importazione cosmetici da paesi extraeuropei;
 - tecnici laureati presso la facoltà di farmacia (corso di laurea in Farmacia o in CTF) con mansioni attinenti al settore del farmaco;
 - titolare di erboristeria con vendita al pubblico di piante officinali;
-